



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013

NUMERO AFFARE 03935/2011

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora Omissis, nata il 9 febbraio 1974 a Atripalda (AV) e lì residente, per l'annullamento del provvedimento emesso dalla provincia di Avellino - settore agricoltura e ricerca scientifica - il 29 aprile 2010, prot. n. 29882, di revoca e la contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite quali contributi comunitari per lo sviluppo rurale.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 18529, vistata dal ministro il 30 agosto 2011, con la quale il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, COSVIR II, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in oggetto;

visto il ricorso straordinario, proposto con atto del 30 luglio 2010, pervenuto alla Segreteria generale della Presidenza della Repubblica il 27 agosto 2010;

vista la nota di controdeduzioni della provincia di Avellino 14 gennaio 2011, prot. n. 2703;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

La signora Omissis, quale titolare dell'omonima ditta individuale, ha presentato una domanda di aiuto per le misure agro-ambientali per l'anno 2007, di cui al Reg. CE 1257/99, ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e di aver successivamente presentato un'istanza di correzione delle particelle di terreno interessate dal contributo, rinunciando, relativamente all'anno 2007, alle domande di aiuto richieste relative alla particella rettificata.

La Provincia di Avellino, con il provvedimento impugnato, ha comunicato la revoca del provvedimento di concessione di aiuto comunitario, nonché la restituzione dell'importo di € 17.108,97 relativo agli anni 2005, 2006 e 2007, che risulterebbero essere già state trattenute (nota AGEA 23 novembre 2011 prot. n. UCCU.2011.5150).

Per l'annullamento di tale provvedimento, la signora Omissis ha proposto il ricorso straordinario in oggetto, deducendo i motivi che possono essere come di seguito riassunti:

- carenza di potere dell'amministrazione provinciale ad emettere il provvedimento di restituzione degli importi non dovuti ed illegittimità del provvedimento che avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'anno 2007;
- violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, e della legge n. 15/05 e del Reg. CE 1257/99;
- eccesso di potere per insussistenza di motivazione e contraddittorietà con un provvedimento adottato precedentemente dall'Ente regionale ed inerente la

concessione del contributo previsto per gli anni 2005 e 2006; l'errata individuazione della particella oggetto della domanda di aiuto si configura quale errore materiale ed è riferibile ad una sola annualità: la conseguente rettifica non può pregiudicare le domande di aiuto per le annualità 2005 e 2006.

La provincia di Avellino, nella propria relazione controdeduttiva, evidenzia di essere titolare di funzioni amministrative inerenti all'istruttoria delle domande di aiuto presentate, ai sensi delle misure D, E, F ed H del piano di sviluppo rurale 2000-2006, in virtù della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 163 del 15 febbraio 2005, delega confermata per le domande di aiuto presentate ai sensi del piano di sviluppo rurale 2007-2013.

Specifica che la rettifica della particella ha comportato un'esclusione di superficie pari ad Ha 6,61, superiore al 20% di quanto dichiarato e comportante la decadenza totale del contributo in parola, ai sensi dell'art. 5 del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 159 del 27 marzo 1998.

Il ministero referente, nella relazione ministeriale, si esprime nel senso di ritenere il ricorso fondato e, come tale, da accogliere.

Considerato.

Ritiene la Sezione di aderire al parere del ministero di dover considerare conclusiva ed assorbente la censura relativa alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prescritta quando si debbano considerare sussistenti *ex lege* "particolari esigenze di celerità", che configurano natura vincolata per il provvedimento ed un'espressa interdizione al suo annullamento. Nel caso in specie, che vede l'adozione di un provvedimento provinciale di revoca e contestuale richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente, ai sensi delle misure agro-ambientali e dell'indennità compensativa del Piano di sviluppo rurale della regione Campania, l'amministrazione non ha evidenziato ragioni di celerità idonee a giustificare l'adozione del provvedimento

impugnato in violazione delle richiamate norme sul procedimento amministrativo. In dette condizioni, stante il contenuto negativo per la sfera giuridica della ricorrente, destinataria del provvedimento di decadenza totale, nonché di revoca e restituzione delle somme percepite, l'amministrazione provinciale avrebbe dovuto comunicare alla signora Omissis l'avvio del procedimento amministrativo che avrebbe condotto all'adozione di un atto pregiudizievole nei suoi confronti.

Il citato vizio procedimentale determina l'illegittimità del provvedimento finale, in conseguenza della quale il ricorso deve essere accolto, con l'assorbimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, con l'assorbimento della domanda cautelare con la restituzione delle somme trattenute.

L'ESTENSORE
Paolo La Rosa

IL PRESIDENTE
Pietro Falcone

IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini